

STATUTO "CIL - Creatività in Libertà APS"

ART. 1

(Denominazione e sede)

- È costituita nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017 (nel prosieguo anche solo "Codice del Terzo Settore") e ss.mm.ii., del Codice civile e della normativa in materia l'associazione denominata "CIL - Creatività in Libertà APS".
- La denominazione "Associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro Unico medesimo.
 - L'associazione ha sede legale in via San Giacomo 2/A nel comune di Chieri (TO), cap 10023.
 - Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

- L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
- L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

- Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

- Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e attività)

- L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:
 - Promuovere, organizzare e gestire iniziative a livello internazionale, nazionale, regionale e territoriale sulle diverse e varie tematiche che interessano e riguardano i soci aderenti e i loro iscritti;
 - Attuare in proprio e/o in collaborazione con i soci e, se del caso, anche con terzi non soci, iniziative tese alla diffusione della cultura in tutte le sue espressioni;
 - Collaborare e dare ogni possibile apporto di mezzi, idee ed esperienze alle iniziative che perseguono lo studio, la promozione e la realizzazione di attività ritenute idonee allo scopo sociale;
 - Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione e la conservazione di beni immobili e mobili da utilizzare per i propri scopi istituzionali;
 - Organizzare e gestire, senza fini di lucro, la raccolta di fondi, di finanziamenti e di risorse da destinare alla realizzazione dello scopo sociale;
 - Ideare, progettare e realizzare prodotti artistici, musicali, teatrali e multimediali;
 - Acquistare, pubblicare in proprio, impaginare, stampare, divulgare, distribuire e vendere pubblicazioni cartacee, opere d'arte, prodotti fonografici, audiovisivi, multimediali e altro materiale di vario interesse antropologico, storico e di cultura artistica;







- h. Promuovere la creazione di centri di documentazione e informazione, anche online, nonché servizi formativi, educativi e sociali volti all'apprendimento, al miglioramento delle capacità cognitive, motorie e relazionali, e alla promozione della cultura in tutte le sue espressioni;
 - i. Partecipare attivamente a iniziative che favoriscano la formazione di adulti impegnati nella riflessione etica, nell'istruzione e nell'educazione dei giovani;
 - j. Organizzare attività culturali in ambito scolastico ed extrascolastico, nonché percorsi di qualificazione professionale in settori educativi, sanitari, sociali e artistici;
 - k. Offrire consulenza psicopedagogica, artistica e multimediale in settori pubblici e privati;
 - l. Sostenere attività ludico-ricreative per il tempo libero;
 - m. Svolgere attività di ricerca, analisi e diffusione dei risultati attraverso prodotti editoriali, multimediali, campagne di sensibilizzazione e eventi artistici.
3. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, intende operare mediante lo svolgimento in via principale nei seguenti settori di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:
- a. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
 - b. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
4. Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.
6. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo settore.

ART. 6

(Ammissione)

1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, siano in regola con il pagamento delle quote sociali e rispettino il presente statuto e i regolamenti approvati dall'Assemblea.
2. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
4. L'ammissione all'associazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato ed è sottoposta all'accettazione del Consiglio Direttivo. L'ammissione a socio deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo entro 90 giorni dal suo ricevimento, a maggioranza dei 2/3 dei componenti. In mancanza di un respingimento motivato, la domanda si considera accolta.
5. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)





1. Gli associati hanno pari diritti e doveri:

a. Diritti:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Votare in Assemblea;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Proporre progetti e iniziative;
- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19.

b. Doveri:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organizzazione competente.

ART.8

(Volontariato e attività di volontariato)

1. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART.9

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso comunicato in forma scritta all'Organo di amministrazione.
2. L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
 - per danni morali o materiali arrecati all'Associazione;
 - per indegnità

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

La decisione del Consiglio Direttivo può essere impugnata davanti all'Assemblea dei Soci che decide inappellabilmente a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa al primo di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è iscritto.

ART.10

(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'associazione:

- a. Assemblea degli associati;
- b. Consiglio Direttivo;
- c. Presidente;
- d. Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- e. Organo di revisione legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art.11

(L'Assemblea)

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. È l'organo sovrano.



2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
- L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
4. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
5. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.
7. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

1. L'assemblea:
- a. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - b. approva il bilancio di esercizio o rendiconto, quando previsto;
 - c. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - d. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. delibera sull'esclusione degli associati;
 - g. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.



- 
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
 3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo amministrativo)

1. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di tre fino ad un massimo di cinque membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.
3. Dura in carica per 4 anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di tre mandati.
4. L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.
5. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
6. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
9. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
10. In particolare, tra gli altri compiti:
 - a. amministra l'associazione,
 - b. attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - c. predisporre il bilancio di esercizio o rendiconto, se previsto, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - d. predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - e. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - f. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,



- g. è responsabile degli adempimenti connessi alla permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore,
- h. delibera in ordine all'ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
12. Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

1. Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

1. L'organo di controllo è nominato, in via monocratica, dall'Assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.
2. L'organo di controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - d. attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore all'art. 31, la revisione legale dei conti.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

1. E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo ovvero ad un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali o ad una società di revisione legale.





Art. 19

(Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione,
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20

(Patrimonio e Risorse economiche)

- Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
- Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle di interesse generale ed entrate dall'attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.

ART. 21

(I beni)

- I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
- I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili)

- L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo settore.

ART. 23

(Bilancio o rendiconto)

- Il bilancio di esercizio o rendiconto dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
- Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.



3. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 24

(Bilancio sociale)

1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 25

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Codice del Terzo settore sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo settore.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

1. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.

ART. 28

(Responsabilità dell'associazione)

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

1. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 31

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni di promozione



sociale di cui, al Codice del Terzo settore e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

Reg. II di Asti

Florenza

Don

per

Luca

li

Alberto

Stu

Luca Corini



Reg.to in Asti il 15 APRILE 2024
N° 327 SERIE 3
ESATTI € 328 f
(Euro TRECENTOVENTI)
IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO (*)
SCIBETIA

del 15/04/2024

